



Roma 13 Maggio 2015

Alle strutture regionali e territoriali

INCA – CGIL

CAAF - CGIL

Oggetto: Assegno di natalità denominato Bonus Bebè-Circolare INPS n. 93 del 08/05/5015. Commento congiunto per le strutture INCA e CAAF.

ISTITUZIONE DEL BONUS BEBE'

Sulla G.U. n.83 del 10.4.2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alla spesa per il suo sostegno." Il Decreto, che si attendeva da gennaio stabilisce che l'Inps debba emanare la circolare applicativa e il modello per la richiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale. L'Inps ha pubblicato la Circolare n.93 in data 8.5.2015 con qualche giorno di ritardo. L'assegno di natalità viene comunemente definito "bonus bebè".

La nuova misura, modulata sullo schema tecnico del già collaudato "bonus IRPEF" si va ad affiancare alle altre prestazioni già previste a tutela della genitorialità quali ad esempio l'assegno di maternità a carico dello Stato destinato ai lavoratori atipici o discontinui e/o l'assegno di maternità a carico dei Comuni destinato ai genitori non lavoratori.

IMPORTO DEL BONUS

Il Decreto prevede per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 un incentivo riconosciuto in misura diversificata in relazione alla capacità economica

del nucleo familiare del richiedente (misurata **dall'indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni o in sua assenza dall'indicatore ISEE ordinario che si applica alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni**) determinato nell'importo di:

- Euro 160,00 mensili (€ 1.920,00 annuali) qualora l'ISEE del nucleo familiare del richiedente non superi Euro 7.000,00;
- Euro 80,00 mensili (€ 960,00 annuali) nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare del richiedente sia di valore compreso tra Euro 7.000,01 ed Euro 25.000,00.

Non è previsto alcun meccanismo di gradualità o riproporzionamento dell'incentivo, e pertanto la fruizione del bonus:

- spetta in misura integrale entro i limiti ISEE sopra individuati;
- risulta del tutto inibita ai soggetti che presentino un ISEE superiore al limite di Euro 25.000,00.

Il bonus è corrisposto con cadenza mensile fino al terzo anno di età del figlio o fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare se il figlio è adottato. Viene erogato per un massimo di 36 mensilità che si calcolano dal mese di nascita / ingresso in famiglia. Il pagamento mensile dell'assegno viene erogato dall'INPS direttamente al genitore richiedente con le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto, deve essere intestato al richiedente. La domanda presentata nei termini di legge comporta il primo pagamento comprensivo dell'importo delle mensilità fino a quel momento maturate.

E sancita la neutralità fiscale delle somme percepite a titolo di bonus bebè, che pertanto non concorreranno:

- né alla formazione del reddito imponibile IRPEF;
- né ad alimentare il reddito complessivo di riferimento per la determinazione del diritto (e della misura) del bonus IRPEF (bonus 80 euro).

SOGGETTI INTERESSATI

Hanno diritto all'assegno i cittadini italiani residenti in Italia, per ogni figlio nato, adottato o affidato. La residenza in Italia è requisito essenziale. L'assegno è usufruibile anche dai cittadini comunitari e dai cittadini di stati extra comunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, D.lgs n.286/1998 e successive modificazioni) residenti in Italia. Inoltre, sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251).

Il genitore richiedente deve essere convivente con il figlio, cioè entrambi devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art.4, Decreto Presidente della Repubblica 30.5.1989, n.223). Il genitore richiedente, quindi non solo le madri, deve essere convivente con il figlio per il quale richiede il bonus.

Adozioni e affidamenti

Il bonus è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Per i minori adottati bisogna fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è diventata definitiva.

L'assegno spetta anche nei casi di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 184/1983. In questo modo si intende sostenere le famiglie al momento dell'ingresso del minore nel nucleo familiare, ingresso che può precedere di molto tempo la sentenza di adozione definitiva.

In via transitoria, se il figlio è stato adottato nel triennio 2015/2017, ma è entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Se il genitore richiedente è minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentate in nome e per conto del genitore dichiarato incapace.

Cittadini stranieri – Indicazioni operative

Per quanto riguarda il modello predisposto per l'inoltro telematico della domanda, diversamente da quello cartaceo pubblicato dall'INPS, il richiedente cittadino straniero deve indicare se è in possesso del ***permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*** – art. 9 TU o meno.

Questa formulazione **consente all'Inca** di inviare domande anche in favore di cittadini con titolo di soggiorno diverso dal permesso UE-SLP. **Invitiamo pertanto le strutture Inca** a presentare domande di assegno di natalità in tutti i casi di seguito riportati, indicando che non sono in possesso del permesso di lungosoggiornanti.

- ***Titolari di protezione internazionale*** (permesso per asilo politico o protezione sussidiaria). Questi cittadini hanno sono equiparati ai cittadini Italiani, come confermato anche circolare INPS 93/2015.
- ***Famigliari extracomunitari di cittadini comunitari***, titolari di "Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'unione" il decreto legislativo 30/2007, stabilisce parità di diritti di questi cittadini ai cittadini comunitari e pertanto agli italiani. Abbiamo posto il quesito alla Direzione Generale INPS, che è in attesa del parere Ministero dell'Interno ed al Ministero del Lavoro.
- ***Titolari di permesso di soggiorno di durata almeno annuale.*** In base a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non possono essere esclusi dall'accesso ad una prestazione che risponde a bisogni essenziali della persona. La

parità di diritti dei lavoratori stranieri è contenuta anche nelle direttive comunitarie (direttiva 2011/98/UE) e negli accordi Euromediterranei.

Appare evidente che allo stato attuale le domande dei cittadini extracomunitari familiari di comunitari e degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale saranno respinte. Sarà pertanto necessario procedere ad inoltrare i ricorsi amministrativi e giudiziari, dei quali vi chiediamo di darci tempestivamente notizia.

A breve a cura dell'Inca Nazione sarà aggiornata la "Guida alle prestazioni assistenziali in favore degli stranieri" (consultabile sul Portale Operatore).

REQUISITI REDDITUALI: ISEE e DSU

L'assegno viene erogato ai nuclei familiari con un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni o in sua assenza dall'indicatore ISEE ordinario che si applica alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore ai 25.000 euro o ai 7.000 euro.

Il valore dell'ISEE per il nucleo familiare del genitore richiedente viene calcolato sulla base del D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

L'istituto dell'ISEE ha subito una profonda revisione (con decorrenza 1° gennaio 2015) in ragione della quale, tra le altre novità, è stata prevista l'inclusione di ulteriori tipologie reddituali e patrimoniali da considerare per la determinazione dell'indicatore.

In estrema sintesi, l'ISEE è determinato dalla somma delle componenti reddituali e di una quota pari al 20% degli elementi patrimoniali dell'intero nucleo familiare (al netto di determinate franchigie e/o detrazioni), e mediante la successiva applicazione dei parametri di equivalenza (indice di equivalenza ed eventuali coefficienti di maggiorazione) diversificati in relazione al numero ed alla tipologia dei componenti il nucleo familiare.

In particolare, gli elementi cui fare riferimento devono essere relativi:

- al secondo anno precedente, per gli elementi reddituali (anno 2013 per richiesta di accesso all'agevolazione presentata nell'anno 2015)
- all'anno precedente, per gli elementi patrimoniali (anno 2014 per richiesta di accesso all'agevolazione presentata nell'anno 2015).

Il genitore del richiedente deve dimostrare di essere in possesso di una attestazione ISEE, rilasciata dall' INPS, in corso di validità, per il suo nucleo familiare al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Per ottenere il bonus è necessario presentare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.), secondo le nuove regole introdotte dal D.P.C.M. citato precedentemente. Il

termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione.

Va sottolineato che una volta scaduta la D.S.U, va necessariamente presentata una nuova dichiarazione entro il termine del 31 gennaio, 16 giorni utili di calendario affinché l'erogazione del bonus non subisca una sospensione fino alla presentazione della nuova D.S.U.

Per nucleo familiare va adottata la definizione ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 che riportiamo di seguito integralmente:

- 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.*
- 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.*
- 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:*
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;*
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*
- 4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.*
- 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.*
- 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*

Per quanto riguarda il minore affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore

affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a se stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Va considerato anche il caso in cui il minore faccia nucleo a sé.

DOMANDA

La domanda per ottenere l'assegno va presentata all'Inps esclusivamente per via telematica. Le Sedi INCA sul territorio possono inviare le domande tramite il canale Patronati del sito INPS. E' stato implementato su SIINCA3 il codice prodotto / 29 00 – Bonus bebè.

Il genitore richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE, rilasciata dall'INPS, in corso di validità. Si precisa che i CAAF non essendo stati individuati come soggetti intermediari alla trasmissione telematica, come da circolare Inps sopracitata, non possono presentare la domanda di richiesta del beneficio. Ne consegue che il CAAF, dietro richiesta del cittadino, può assisterlo, tramite i propri operatori alla sola presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU/Isee).

Inoltre, i cittadini possono richiedere personalmente il bonus con le seguenti modalità:

- WEB-Servizi telematici direttamente accessibili dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell' Istituto (www.inps.it-Servizi on line)
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o numero 06164.164, numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto o entro 90 giorni dalla data di nascita o ingresso in famiglia. I 90 giorni vanno computati secondo il calendario comune (art. 2963 del Cod. Civ.); quindi non viene considerato il giorno iniziale mentre si considera quello finale. Se il termine scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'INPS comunica che le domande per le nascite e gli ingressi in famiglia avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. in oggetto), possono essere presentate entro 90 giorni da tale data e quindi entro il 27 luglio 2015.

Se si supera questo termine indicato per la richiesta, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.

Il genitore che possiede i requisiti di legge presenta la domanda di assegno **una sola volta** per ciascun figlio nato, adottato o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

La D.S.U. va comunque ripresentata ogni anno, anche se è unica per ogni figlio.

CASI PARTICOLARI

Nel caso di figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore in famiglia, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. In questi casi, come abbiamo visto, il bonus spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Se l'assegno è già stato erogato a uno dei genitori ed in seguito il figlio viene invece affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo percettore del bonus decade e il genitore adottivo o affidatario subentrante può presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affidamento o di adozione. A questo proposito il genitore può riscuotere l'assegno dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento che ha ratificato la nuova situazione familiare per il periodo rimanente.

Se il genitore che ha ottenuto il bonus viene sanzionato con provvedimento di decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In questo caso il bonus spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Nel caso in cui il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o a una persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4 legge 184/1983). Di conseguenza l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affidamento del Tribunale oppure del provvedimento di affidamento emanato dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice.

Se un genitore rinuncia all'assegno a favore dell'altro genitore quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia. L'erogazione dell'assegno, se sussistono i requisiti di legge per il nuovo richiedente, ricomincerà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

Se un genitore muore l'assegno viene ottenuto dall'altro genitore convivente con il figlio. Quest'ultimo renderà note all'INPS le informazioni necessarie per la prosecuzione dell'assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

DECADENZA DEL BONUS

La domanda va presentata una volta sola per ogni figlio, tranne i casi particolari elencati nel Decreto (art.5, commi 4, 5, 6), cioè decesso del figlio, revoca dell'adozione, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio a terzi, affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. Nei casi elencati, il genitore ha l'obbligo di comunicare all'Inps nell'immediato e comunque entro 30 giorni, il verificarsi della casistica che comporta la decadenza del diritto all'assegno. Il bonus potrà essere richiesto dal nuovo soggetto interessato, sempre entro 90 giorni dai provvedimenti

specifici che certificano la diversa situazione creatasi. Se il termine di 90 giorni viene superato, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

FINANZIAMENTO ED EVENTUALE SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO

L'INPS è responsabile del monitoraggio e invia entro il 10 di ogni mese il resoconto delle domande accolte e dei relativi oneri del mese precedente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero delle Finanze. Sottolineiamo che se la spesa sostenuta dall'INPS per tre mensilità consecutive è superiore alle previsioni di spesa annuali **l'INPS sospende l'accoglimento di nuove domande**. La sospensione avviene in attesa delle nuove misure legislative che ridefiniscano l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE. Gli assegni già concessi dall'INPS non vengono rideterminati da un eventuale nuovo decreto.

p. Il Consorzio CAAF CGIL

Federico Toccaceli

p. L'INCA Nazionale

Fulvia Colombini